



ORIGINALE

Mod\_fdgc\_1\_21

AREA: AMMINISTRATIVA PATRIMONIO

SERVIZIO: TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ASSESSORATO: AL BILANCIO CON DELEGA AL PATRIMONIO

SG: 564 del 28/10/2025

DGC: 586 del 10/10/2025

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 11

del 09/10/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 537

**OGGETTO:** Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 374.415,59 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 — RG 1822/2008, modificata con Ordinanza n. 6414/2025.

Il giorno 06/11/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sei Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

Laura LIETO  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio

### Premesso che

- con Decreto Sindacale n. 116 del 31.12.1980, visto il crollo di numerosi edifici adibiti a civili abitazioni presso il Comune di Napoli, vista l'esigenza di creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio, veniva disposta la requisizione dell'area sita in Napoli, alla Via Prospero Guidone n. 63, riportato al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà del Sig. OMISSIS, per la durata di due anni, demandando all'Ufficio Patrimonio l'immissione nel possesso della predetta area in favore dell'Ente;
- essendo trascorsi due anni dal citato Decreto Sindacale, il Sig. OMISSIS citava in giudizio il Comune di Napoli al fine di ottenere la restituzione dell'area occupata, o, in caso di impossibilità, il pagamento del valore venale di essa con ogni risarcimento per il ripristino dell'originario stato dei luoghi; il pagamento dell'indennità di requisizione; il risarcimento del danno conseguente all'avvenuta demolizione di opere preesistenti sul suolo in questione, il tutto con vittoria di spese;
- il giudizio si concludeva con la Sentenza parziale n. 8128/1987 del 11.08.1987, con la quale il Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, ha ritenuto di dover accogliere la domanda di restituzione del suolo proposta dal Sig. OMISSIS, mentre ha ritenuto ancora non matura per la decisione la domanda di pagamento delle indennità di requisizione e quella di risarcimento danni;
- a tal proposito, l'Autorità Giudiziaria, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso OMISSIS in corso di giudizio, contenente l'Ordinanza n. 12 del 1983, che ha prorogato l'occupazione sino al 31.12.1983, protrattasi fino al 31.12.1984, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n. 462/1983 convertito in L. n. 637/1983, ha ritenuto sussistente per il suolo di Via Prospero Guidone n. 63 l'occupazione sine titolo da parte del Comune di Napoli a partire dal 01.01.1985, rigettando, invece, le altre richieste risarcitorie presentate dallo OMISSIS e condannando il Comune di Napoli al rilascio dell'immobile in parola in favore del legittimo proprietario;
- con la successiva Sentenza n. 3687/1993 emessa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile in data 2 aprile 1993, premesso che con la richiamata Sentenza non definitiva si è solo provveduto alla restituzione del fondo in favore del proprietario, dopo aver ritenuto il Comune di Napoli il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenendo non dovuto il valore di mercato del bene, ma l'indennità di requisizione ed il risarcimento del danno per occupazione illegittima, il tutto per la somma di Lire 129.854.314, oltre interessi legali con decorrenza dal 11.08.1987, presumendo che alla data di deposito della Sentenza parziale fosse avvenuto il rilascio del fondo, ritenendo non dovuto il risarcimento del danno derivante dalla demolizione dei manufatti insistenti sul fondo, atteso che dalla perizia penale si evince, infatti, non solo che il capannone era stato costruito in assenza della prescritta concessione edilizia, ma anche che lo stesso era stato realizzato da OMISSIS, affittuario del fondo;
- i Sigg.ri OMISSIS, in qualità di eredi del Sig. OMISSIS, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 3687/1993, il cui giudizio si è concluso con il rigetto delle domande, come da sentenza n. 1599/1998 della Corte d'Appello di Napoli, I Sezione civile, del 03.07.1998;

### Considerato che

- a seguito delle vicende giudiziarie il Comune di Napoli non ha provveduto alla restituzione dell'immobile, per la quale gli eredi di OMISSIS hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale, con la sentenza n. 4172/2008, ai fini dell'ottemperanza della sentenza d'appello n. 1599/1998, passata in giudicato, ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Napoli all'esecuzione del richiamato provvedimento giudiziale entro il termine di sessanta giorni, affidando al Prefetto di Napoli il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di inottemperanza oltre al termine assegnato, nominare un Commissario ad acta;
- con Decreto n. 756 del 16.10.2008, trasmesso con nota del 20.10.2008, la Prefettura di Napoli nominava il Commissario ad acta per dare esecuzione alla pronuncia giudiziale precedentemente indicata;

### Preso atto che

- il Commissario ad acta, con Delibera n. 11 del 5 novembre 2019, per l'esecuzione di quanto disposto in sentenza di ottemperanza, provvedeva alla liquidazione della somma complessiva di € 159.642,58, sulla scorta di quanto disposto nelle sentenze intervenute sulla vicenda;

- nello specifico, il Commissario ad acta ha provveduto al pagamento delle seguenti somme: - € 125.010,13, con imputazione al cap. 42051 anno 2018, in favore degli eredi di OMISSIS; - € 34.632,45 di cui € 5.507,70 per spese di giudizio relative alla sentenza n. 3687/93, in solido con il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, ed € 1.249,18, quali spese relative al giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n. 417/2008, a favore degli eredi del Sig. OMISSIS, sul cap. 42051, codice Bilancio 01.11-1.10.05.04.001, Bilancio 2018;
- nonostante le numerose attività svolte, ad oggi, il Comune di Napoli, per il tramite dal Commissario ad acta all'uopo incaricato, non ha ancora provveduto alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, a seguito del ripristino dello stato dei luoghi, in capo ai legittimi proprietari.
- il Commissario ad acta, con comunicazione PEC del 11.05.2021, acquisita in pari data al PG/2021/374635, trasmetteva la relazione tecnica di parte, pervenuta dagli eredi del Sig. OMISSIS, con la quale sono stati quantificate le opere da realizzarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, chiedendo al Comune di Napoli di provvedere alla formulazione di una controproposta utile alla definizione della vicenda;
- a seguito dei numerosi incontri tenuti, da ultimo, con comunicazione PEC del 12.12.2023, acquisita al prot. n. 1016524 del 13.12.2023, il Commissario ad acta, al fine di ottemperare alle pronunce giudiziarie, acquisiva l'atto di accettazione sottoscritto dagli eredi OMISSIS per il riconoscimento dell'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ante requisizione, esonerando il Comune di Napoli nell'esecuzione dei lavori preventivi al rilascio;
- in virtù dei richiamati approfondimenti, il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, con nota PG/2024/148295 del 15.02.2024 e successiva integrazione con nota PG/2024/297013 del 29.03.2024, stimava l'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89 qualora, tra le opere, sia debba procedere alla rimozione del muretto di delimitazione della proprietà privata, ovvero in € 136.947,12, ove tali opere non debbano essere realizzate;

#### Preso atto altresì che

- ad oggi i proprietari del cespite, ai quali va restituito il cespite in parola, con il riconoscimento della somma necessaria ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, risultano essere i Sigg.ri OMISSIS;
- nei loro confronti si dovrà procedere alla restituzione del cespite in parola, nonché, in luogo del ripristino dello status quo ante dello stesso, al riconoscimento della somma di € 136.947,12, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, senza abbattimento del muro perimetrale e, in subordine, ove necessario, all'ulteriore somma di € 10.075,77, per la rimozione anche della citata delimitazione;
- gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i prevedono l'utilizzo del fondo di riserva e di cassa mediante deliberazione dell'Organo Esecutivo, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- di concerto con l'Area Ragioneria veniva pertanto individuata l'idonea ed opportuna copertura contabile e finanziaria, mediante il Prelievo ai sensi degli artt. 176 e 166 del D.Lgs. 267/2000 dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Fondo di Riserva (capitolo 42300/2), Bilancio 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11.04.2024, l'Organo esecutivo autorizzava il Servizio Tutela e Regolizzazione del Patrimonio alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà degli eredi del Sig. OMISSIS (i Sigg.ri OMISSIS), nonché il prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 10 "Fondo di riserva" – Cap. 42300/2, dell'importo complessivo di Euro 147.022,89 in dotazione ad un capitolo di nuova istituzione, Esercizio 2024, Bilancio 2024-2026, codice bilancio 01.05-1.10.05.04.001, denominato "Restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63";

#### Tenuto conto che

- nel Bilancio 2024/2026 veniva appostata la summenzionata dotazione assestata sul capitolo di spesa di nuova istituzione 164122, ai fini della sottoscrizione dell'accordo transattivo, finalizzato alla restituzione dell'area di proprietà degli eredi del Sig. OMISSIS, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Capone

V  
m

contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi;

- nel frattempo, avverso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12.04.2024, gli eredi del Sig. OMISSIS promuovevano ricorso al TAR con procedimento recante RG 1822/2008, finalizzato all'annullamento di quanto deliberato dall'Organo esecutivo, oltre che della stima effettuata dal Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, con nota PG/2024/148295 del 15.02.2024 per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89, così come comunicato dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa con nota PG/2024/406927 del 03.05.2024;
- il procedimento non si è concluso entro il termine dell'annualità 2024, il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, con nota PG/2024/1121070 del 30.12.2024, comunicava l'impossibilità di impegnare la dotazione assegnata sul capitolo di spesa 164122/0 per l'anno 2024 e, contestualmente, richiedeva l'accantonamento della somma di € 147.022,89 alla sezione Contenziosi del Fondo Passività Potenziali, ai sensi dell'art. 167, co. 3 del D.Lgs 267/2000;

#### Preso atto che

- nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con l'Area Ragioneria, per l'adeguamento del Fondo Passività Potenziali al 31.12.2024, veniva rilevato un ulteriore accantonamento pari ad € 384.000,00 di cui alla nota PG/2023/254297 del 23.03.2023 dell'ex Servizio Demanio e Patrimonio dell'Area Patrimonio, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi di Via Prospero Guidone n. 63, ma erroneamente attribuito, in sede di aggiornamento del FPP, al Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio (già Servizio Tecnico Patrimonio);
- entrambi gli accantonamenti si riferivano alle spese per lavori di ripristino di Via Prospero Guidone n. 63 e che l'ordine dei costi stimati dal verificatore erano prossimi alla cifra dell'accantonamento più elevato, il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, con nota PG/2025/339703 del 10.04.2025, comunicava al Servizio Programmazione e Rendicontazione dell'Area Ragioneria di conservare l'accantonamento di € 384.000,00 necessario per l'ottemperanza di quanto sarà poi deciso dal giudice, e di attribuire la spesa al Servizio ARAP 1119;

#### Preso atto altresì che

- con **nota PG/2025/600837 del 03.07.2025**, il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura trasmetteva copia della Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 emessa dal T.A.R. Campania Sez. V su ricorso prodotto dagli eredi di OMISSIS per l'esecuzione del giudicato formatosi con Sentenza n. 1599/1998 della Corte di Appello di Napoli, nonché per l'annullamento della D.G.C. n. 121 del 12.04.2024 coi relativi atti presupposti ed anteriori alla medesima, *unitamente all'istanza di correzione errore materiale contenuto nella stessa*, invitando il Servizio Tutela e Regolarizzazione a dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice;
- nel summenzionato giudizio, il T.A.R. Campania accertava la perdurante inottemperanza al giudicato da parte del Comune, che non ha mai provveduto alla restituzione del fondo, come ordinato, ma ne ha invece modificato l'assetto in assenza di procedimento espropriativo e che, a fronte di ciò, la Delibera Giuntale n. 121/2024 si limitava ad autorizzare la restituzione dell'area, quantificando il costo delle opere necessarie al ripristino in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dal verificatore, cui il Comune, in ogni caso, non ha dato mai seguito, mediante offerta reale, alla dichiarata volontà di risarcire il danno per equivalente monetario, non risultando di fatto sostanzialmente attuata, escludendo quindi che abbia valore e soddisfacente rispetto alla domanda azionata, né essa può giustificare una declaratoria di improcedibilità;
- pertanto, con **Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008**, pur respingendo la domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., il T.A.R. Campania condannava il Comune di Napoli al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 252.434,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (26.06.2025) fino al soddisfo, le spese del giudizio e della consulenza tecnica del verificatore;
- il T.A.R., inoltre, nominava quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, all'esecuzione coattiva della summenzionata sentenza, previo infruttuoso decorso del termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa;

**Dato atto che**

- il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 75 del 22.10.2024 il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2025/2027 di cui alla Deliberazione di Proposta al Consiglio della Giunta Comunale n. 271 del 12.09.2024. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2025 è stata invece approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2025/2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 20.12.2024 di Proposta al Consiglio, l'organo esecutivo ha già approvato lo "...schema del Bilancio di Previsione 2025/2027 ex art. 174 D. Lgs. 267/2000";
- il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 6 del 29/01/2025 il Bilancio di previsione 2025/2027, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 619 del 20.12.2024;
- la Giunta comunale con Deliberazione n. 51 del 25.02.2025 ha approvato il PEG 2025/2027;
- il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 33 del 26.05.2025 il Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2024, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale "Approvazione del Rendiconto della gestione 2024" di proposta al Consiglio n. 177 del 29.04.2025;
- ai sensi dell'art. 167, co. 3 del D.Lgs. 267/2000 viene "data facoltà agli Enti Locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare";
- ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "...con Bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato";
- ai sensi dell'art. 175, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, tra le variazioni al bilancio che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre di ciascun anno, al punto c) è indicata: "l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono previsti";

**Verificata**

- nel Rendiconto anno 2024, approvato con D.C.C. n. 33 del 16.05.2025, la presenza dell'accantonamento pari ad € 384.000,00 quali *"Passività Potenziali comunicate dal Servizio Demanio e Patrimonio con nota PG/2023/254297 del 23.03.2023, poi confermate con nota PG/2025/339703 del 10.04.2025 del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio"*, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419;

**Tenuto conto altresì**

- del termine di 90 giorni fissato dal Tribunale Regionale Campania dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa, per l'ottemperanza del giudicato, pena la nomina di un Commissario ad acta con aggravio di spese a carico dell'Ente;
- che con **proposta di Deliberazione n. 8 del 08.07.2025**, il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio proponeva *"Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008"*, poi autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 23.07.2025, avente esecutività immediata, in attesa della ratifica dell'organo consiliare;
- con **Determinazione Dirigenziale 1119Y\_01082025\_002 – I.G 1624/2025** veniva assunto l'impegno di spesa sul capitolo di nuova istituzione 142062, denominato *"Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63"* per l'importo complessivo di € 253.706,57 comprensivo degli interessi legali calcolati fino alla data del 26.09.2025;
- che con **nota PG/2025/841386 del 22.09.2025**, l'Area Consiglio Comunale comunicava il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo avviato con la D.G.C. n. 347/2025, non avendo il Consiglio Comunale ratificato la summenzionata deliberazione dell'Organo esecutivo entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cingolani


V  
pp

- che con **nota PG/2025/884145 del 02.10.2025**, il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa trasmetteva copia dell'Ordinanza 6414/2025 emessa dal Tribunale Regionale Amministrativo, Sez. V, che accoglie l'istanza di correzione materiale avanzata da parte ricorrente;
- che con **Ordinanza n. 6414/2025**, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), *in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, dispone che la sentenza n. 4744/2025, pubblicata in data 25 giugno 2025, sia corretta come segue: nella parte motivata e nel dispositivo, l'importo di "€ 252.434,03" è sostituito con l'importo di "€ 374.415,59"*;
- che con **nota PG/2025/906261 del 08.10.2025**, il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa comunicava di aver eccepito in appello la contraddittorietà tra la motivazione della Sentenza 4744/2025 ed il dispositivo in quanto prima il TAR ha evidenziato che i € 252.434,03 (stimata all'attualità) dovranno essere corrisposti in alternativa al ripristino e sono determinati in base al valore delle opere stimate necessarie per il ripristino dello status quo ante, mentre nel dispositivo ha statuito che il bene dovrà essere restituito già ripristinato e, in aggiunta, condanna il Comune di Napoli al pagamento dell'importo di € 252.434,03, con evidente duplicazione, invitando, nel contempo, il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio alla predisposizione degli atti necessari all'acquisizione delle somme necessarie all'esecuzione dell'Ordinanza in questione, onde evitare ulteriori ritardi nell'adempimento, ma avendo cura di interloquire con questa Avvocatura prima di procedere alla liquidazione delle relative somme, onde ottenere informazioni sullo stato del giudizio;
- che in merito all'istanza di correzione materiale avanzata dalla controparte, con Ordinanza 6414/2025, il TAR si è pronunciato in data successiva alla scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza 4744/2025, ai fini dell'ottemperanza del giudicato, pena la nomina del Commissario ad acta con aggravio di spese a carico dell'Ente e che, con Ordinanza 6414/2025, nulla il Giudice ha eccepito in merito;

### Considerato

- pertanto, il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo avviato con la D.G.C. n. 347/2025, non avendo il Consiglio Comunale ratificato la summenzionata deliberazione dell'Organo esecutivo entro il termine previsto dall'art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000, alla luce del nuovo assetto degli adempimenti stabilito dal TAR con Ordinanza n. 6414/2025, con la quale il Giudice accoglieva l'istanza di correzione presentata dagli eredi OMISSIS, con **nota PG/2025/911466 del 09.10.2025**, il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio comunicava all'Area Ragioneria che avrebbe predisposto nuova proposta di deliberazione per il finanziamento dell'importo di € 374.415,59 oltre interessi legali, chiedendo contestualmente ai servizi competenti dell'Area di procedere con il disimpegno della spesa di € 253.706,57 sul capitolo 142062, denominato "Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1119Y\_01082025\_002 – I.G 1624/2025;

### Ritenuto

- **DATO ATTO CHE NON SUSSISTONO ATTI CONTABILI SORTI PER EFFETTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N° 347/2025 NON RATIFICATA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.** 
- necessario procedere al finanziamento dell'importo di € 374.415,59 oltre interessi legali, mediante applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato di € 384.000,00, a copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, in sede di aggiornamento Fondo FPP al 31.12.2024 per il contenzioso in oggetto;
- opportuno, relativamente agli interessi legali stabiliti dal giudice, calcolarli prudenzialmente alla data del soddisfo del 31.12.2025 per € 3.856,99, fatto salvo l'importo definitivo che verrà calcolato solamente in sede di predisposizione dell'atto di liquidazione, propedeutico al pagamento;
- che, relativamente all'importo delle spese legali e della consulenza tecnica, si è provveduto a proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio nella ricognizione Maggio-Agosto 2025, così come tra l'altro comunicato, con nota PG/2025/600837 del 03.07.2025, dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura;
- che, per le motivazioni sopra riportate, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, co. 4, del D.Lgs 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, al fine di evitare ulteriori danni all'Ente, a seguito di una eventuale procedura esecutiva;

### Visti

- il D.Lgs n.267/00 ed il D.Lgs. n.118/11;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cristofari



- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 175 c. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 175, co. 5 bis, lettera a) e 187, co. 3, 3 quater e 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000;
- il punto 9.2.10 del principio contabile applicato della competenza finanziaria dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota PG/2025/600837 del 03.07.2025 con la quale il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura trasmetteva copia della Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 emessa dal T.A.R. Campania Sez. V;
- la nota PG/2025/884145 del 02.10.2025, con la quale il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa trasmetteva copia dell'Ordinanza 6414/2025, emessa dal Tribunale Regionale Amministrativo, Sez. V, che accoglie l'istanza di correzione materiale avanzata da parte ricorrente

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente del Servizio  
Tutela e Regularizzazione del Patrimonio

Tiziana Di Bonito



Con voti UNANIMI,


## DELIBERA

1. Con i poteri del Consiglio, di approvare, ai sensi del punto 9.2 e 9.2.10 del principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), nonché di quanto stabilito dagli artt. 175 e 239, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, la seguente variazione del Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025:

→ **PARTE ENTRATA:** Incrementare lo stanziamento dell'avanzo accantonato, mediante applicazione di quota parte dell'importo accantonato del risultato di amministrazione al Fondo Passività Potenziali – Sezione Fondo Contenzioso, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025, modificata con Ordinanza 6414/2025 – R.G. 1822/2008, per l'importo di **€ 378.272,58** (di cui € 3.856,99 a titolo di interessi legali);

→ **PARTE SPESA:** Incrementare lo stanziamento di spesa nel Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, per l'importo di **€ 378.272,58** (di cui € 3.856,99 a titolo di interessi legali) per la copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio per il pagamento, in favore degli eredi di *OMISSIS*, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo, sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto poi stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008, modificata con Ordinanza 6414/2025, con imputazione al capitolo di nuova istituzione, denominato: *“Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63 – Sentenza 4744/2025 e Ordinanza n. 6414/2025”* – codice di bilancio 1.05-1.10.05.04.001, da attribuire al Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio ARAP 1119, come da seguente tabella:

Titolo	Servizio	Capitolo	Tipo	Descrizione	cod. Bilancio	Importo
Sentenza del TAR Campania n. 4744/2025 – R.G. 1822/20008, modificata con Ordinanza n. 6414/2025	ARAP1119	N.I.	U	“Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63”	1.05-1.10.05.04.001	€ 378.272,58




- (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ~~•~~ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio

Pier Paolo Baretta



Il Dirigente del Servizio  
Tutela e Regularizzazione del Patrimonio




Tiziana Di Bonito

VISTO: IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO



Pasquale Del Gaudio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Gaudin







Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 11 del 09/10/2025, del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, avente ad oggetto: "Con i Poteri del Consiglio Comunale Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175 comma 2-3 lett. C del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 374.415,59 oltre interessi legali, per il pagamento in favore di eredi OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, via Prospero Guidone 63, identificato catastalmente al foglio 157 particelle 418-419 in virtù di quanto stabilito dal TAR Campania con sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 modificata con ordinanza n. 6414/2025".

La proposta in esame propone di approvare: **Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025 per l'utilizzo di avanzo di amministrazione accantonato.**

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 257.870.940,1 di cui:

- 52.422.043,21 € pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
- 175.448.896,89 € pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2025/2027.
- 30.000.000,00 € ai sensi del D.L. 96/2025 art-7 comma 6: "Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità".

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Totale applicato nel bilancio di previsione 2025, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	31.511.947,28€
Avanzo applicato con successive variazioni	165.469.851,20€
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	378.272,58€
<b>TOTALE APPLICATO AGGIORNATO</b>	<b>€ 197.360.071,06</b>

\*L'ammontare della voce "avanzo applicato con successive variazioni" è stato rettificato in ragione della mancata ratifica delle seguenti delibere di Giunta per applicazione avanzo GCP/2025/93 – 98 – 101 – 105 – 107 – 108 – 110, 121, 124, 128, 129, 135, 136.


Inoltre si comunica la creazione del capitolo di spesa: 142062.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

26/10/25

Il Ragioniere Generale  
Dott.ssa Claudia Gargiulo

*Claudia Gargiulo*



COMUNE DI NAPOLI

10

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.11 DEL 09.10.2025, AVENTE AD OGGETTO:**

**Con i poteri del Consiglio Comunale**, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per **€ 374.415,59 oltre interessi legali**, per il pagamento, in favore degli eredi di *OMISSIS*, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008, modificata con Ordinanza n. 6414/2025.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....  
 .....  
 ...

Addi, 3-10-2025.....

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 10/10/2025 e protocollata con il n. Decr. 2025/586;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
 .....  
 .....

Addi, 12/10/25.....

IL RAGIONIERE GENERALE

## Collegio Revisori dei conti

### **PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 03/11/2025**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione di G.C. n. 11 del 09/10/2025: Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 374.415,59 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008, modificata con Ordinanza n. 6414/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 03 del mese di novembre, si è riunito, in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

**dott.ssa Teresa DEL PRETE**

**Presidente**

**dott. Luigi CRISCI**

**Componente**

**dott.ssa Giulia VOLPE**

**Componente**

per esprimere il proprio parere alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

### **PREMESSO**

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2024;

## Colleao Revisori dei conti

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30.7.2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale ex art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e la Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 del Bilancio di previsione 2025/2027.

### CONSIDERATO

- che con il provvedimento in esame si intende autorizzare, con i poteri del Consiglio, una variazione di Bilancio di Previsione 2025/2027 – annualità 2025 – mediante applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione accantonato, dell'importo di euro **378.272,58** (di cui euro 3.856,99 a titolo di interessi legali), per le motivazioni chiarite nella proposta di che trattasi.

### RICHIAMATO

- l'art.175 comma 4 del D.Lgs.n.267/00;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.2;
- l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, che fissa i limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per l'Ente questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € **257.870.940,10** di cui:
  - **52.422.043,21 €** pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
  - **175.448.896,89 €** pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2025/2027;
  - **30.000.000,00 €** ai sensi del D.L 96/2025 art.7 comma 6: "Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018 n.145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità".

pug. 2/3

## Colleao Revisori dei conti

### **VERIFICATO**

- *che l'avanzo di amministrazione già applicato per il 2025 è pari ad euro 196.981.798,48 per cui la presente variazione di euro 378.272,58, con applicazione di una quota di avanzo accantonato del risultato di amministrazione, assicura il rispetto del suddetto limite.*

### **VISTO**

- *il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ”.*

### **LETTO**

- *il parere di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..*

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” alla proposta di deliberazione di G.C. n. 11 del 09/10/2025, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.*

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**dott. ssa Teresa DEL PRETE**

**dott. Luigi CRISCI**

**dott.ssa Giulia VOLPE**

*(Sottoscritto digitalmente) \**

\* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 11 DEL 9/10/2025  
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 28/10/2025

**SG 564 – variazione di bilancio, con i poteri del Consiglio Comunale, per il pagamento delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi nel fondo sito in Napoli, via Prospero Guidone n. 63.**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende procedere, con i poteri del Consiglio Comunale, ad una variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato, per € 374.415,59 oltre interessi legali, per il pagamento delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi nel fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 — RG 1822/2008, modificata con Ordinanza n. 6414/2025.

• ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa della proposta di deliberazione si evince che la presente variazione di bilancio è già stata approvata dalla Giunta, per l'urgenza e con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 347 del 08/07/2025.

La dirigenza proponente precisa che non si è proceduto al *“perfezionamento dell'iter amministrativo avviato con la D.G.C. n. 347/2025, non avendo il Consiglio Comunale ratificato la summenzionata deliberazione dell'Organo esecutivo entro il termine previsto dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”*.

Tuttavia, la somma oggetto della proposta di variazione in esame risulta essere pari ad € 374.415,59, oltre interessi legali, e non ad euro 252.434,02, così come indicato nella deliberazione n. 347/2025 sopra citata, in quanto, con Ordinanza n. 6414/2025, pubblicata il 29/09/2025, *“il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale”* ha disposto che la pronuncia, pubblicata in data 25 giugno 2025, *“sia corretta come segue: nella parte motiva e nel dispositivo, l'importo di € 252.434,03 è sostituito con l'importo di € 374.415,59”*.

La sentenza n. 4744/ 2025 attiene ad una vicenda iniziata nel 1980 allorquando, *“con Decreto Sindacale n. 116 del 31.12.1980, visto il crollo di numerosi edifici adibiti a civili abitazioni presso il Comune di Napoli, vista l'esigenza di creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio, veniva disposta la requisizione dell'area sita in Napoli, alla Via Prospero Guidone n. 63, riportato al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, [...] per la durata di due anni”*, ad oggi, non ancora restituita. Infatti, a seguito di varie vicende giudiziarie finalizzate, tra l'altro, alla restituzione dell'area occupata, o, in caso di impossibilità, al pagamento del valore venale di essa con ogni risarcimento per il ripristino dell'originario stato dei luoghi, al pagamento dell'indennità di requisizione, al risarcimento del danno conseguente all'avvenuta demolizione di opere preesistenti, si è giunti alla sentenza n. 4744/2025, con la quale il Giudice Amministrativo Regionale *“accertava la perdurante inottemperanza al giudicato da parte del Comune, che non ha mai provveduto alla restituzione del fondo, come ordinato, ma ne ha invece modificato l'assetto in assenza di procedimento espropriativo e che, a fronte di cui, la Delibera Giuntale n. 121/2024 si limitava ad autorizzare la restituzione dell'area, quantificando il costo delle opere necessarie al ripristino in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dal verificatore, cui il Comune, in ogni caso, non ha dato mai seguito, mediante offerta reale, alla dichiarata volontà di risarcire il danno per equivalente monetario, non risultando di fatto sostanzialmente attuata, escludendo quindi che abbia valore e soddisfacente rispetto alla domanda azionata [...]*.

Nello specifico, la Delibera di Giunta Comunale n. 121/2024 con cui *“l'Organo esecutivo autorizzava il Servizio Tutela e Regolizzazione del Patrimonio alla restituzione dell'area di via Prospero Guidone n. 63 [...] nonché il prelevamento dell'importo complessivo di € 147.022,59”* veniva impugnata innanzi al TAR con



procedimento recante RG 1822/2008, conclusosi proprio con la sentenza n. 4744/2025, poi corretta dal Giudice competente nella parte della quantificazione, fissata in € 374.415,59, oltre interessi legali.

La dirigenza proponente ritiene opportuno *“relativamente agli interessi legali stabiliti dal giudice, calcolarli prudenzialmente alla data del soddisfo del 31.12.2025 per € 3.856,99, fatto salvo l'importo definitivo che verrà*

*calcolato solamente in sede di predisposizione dell'atto di liquidazione, propedeutico al pagamento.*

Vista la mancata ratifica della D.G.C. 347/2025, la variazione di bilancio di € 378.272,58, dunque, risulta essere necessaria al fine di *“procedere al finanziamento dell'importo di € 374.415,59 oltre interessi legali, mediante applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato di € 384.000,00, a copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, in sede di aggiornamento Fondo FPP al 31.12.2024 per il contenzioso in oggetto”.*

Per quanto attiene alle spese legali *“si è provveduto a proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio nella ricognizione Maggio-Agosto 2025, così come tra l'altro comunicato, con nota PG/2025/600837 del 03.07.2025, dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Advocatura”.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere contabile viene precisato che *“l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 227.870.940,1.*

- ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – *favorevole*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano gli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in virtù dei quali la Giunta può adottare variazioni di bilancio in casi di urgenza, opportunamente motivati. Tali variazioni devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro sessanta giorni.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiamano:

- l'art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli il quale disciplina le variazioni di bilancio e le relative comunicazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11/04/2024, avente ad oggetto la *“Autorizzazione alla restituzione dell'area di proprietà degli eredi del Sig. OMISSIS, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Contestuale prelievo dal Fondo Riserva (cap. 42300 art.2), per Euro 147.022,89 ai sensi degli art. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000 a copertura della spesa”.*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 08/07/2025: *“Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 — RG 1822/2008”.*

• CONSIDERAZIONI FINALI

Le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri dell'Organo consiliare, disciplinate dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Si evidenzia che la proposta in esame viene riprodotta quale "variazione di bilancio con i poteri del consiglio comunale", atteso che, come precisato dalla dirigente proponente *"non sussistono atti contabili sorti per effetto della delibera di Giunta n. 347/2025 non ratificata [...]"* e che ricorrono nuovamente motivi di urgenza, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 /2000, tesi ad *"evitare ulteriori danni all'Ente, a seguito di una eventuale procedura esecutiva"*.

Nella proposta di deliberazione non viene indicato il motivo per il quale gli eredi dei proprietari hanno proceduto all'impugnazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11/04/2024 con la quale si provvedeva al prelevamento dell'importo complessivo di € 147.022,59. Tuttavia, dalla lettura della sentenza del TAR Campania – sezione VI – n. 4744/2025 si evince che la quantificazione dell'importo occorrente al ripristino dello stato dei luoghi, accettato dai ricorrenti per porre fine alla questione, era stato originariamente stimato dagli uffici preposti in € 384.000,00.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni, nella stessa sentenza, il Giudice Amministrativo ne ha pronunciato il rigetto, ritenendo il danno lamentato dai ricorrenti non provato negli atti di causa.

Rilevato che la somma di € 378.272,58 individuata nella presente proposta di delibera riguarda esclusivamente il valore delle opere stimate necessarie per il ripristino dello status quo ante e gli interessi legali fino al soddisfo, attiene alla competenza dirigenziale l'adozione di tutti gli atti necessari a dare completa attuazione alla sentenza del TAR Campania – sezione VI – n. 4744/2025, corretta con ordinanza n. 6414/2025 pubblicata il 29/09/2025.

Con riferimento al pagamento degli interessi legali, si renderà necessario notificare della vicenda la Procura regionale della Corte dei Conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.


Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:  
MONICA CINQUE  
Firmato il 05/11/2025 16:13  
3112/020181/2004/3/PROTEZIONE/2004/3  
Valido dal 09/08/2024 al 09/08/2027  
ArubaPEC EU Qualified Certificates  
CA GI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Visto:  
Il Sindaco






Deliberazione di G. C. n. 537 del 06/11/2025 composta da n. 17 pagine 17  
progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....  


IL SEGRETARIO GENERALE

.....  


#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 10/11/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....  


#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

 ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .....

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

#### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di  
Elevata Qualificazione

.....

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....